

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE IV

Il Giudice dell'esecuzione,

vista l'istanza svolta dal professionista delegato, il quale chiede che si svolga una precisazione con riguardo ad una delle trascrizioni non suscettibili di cancellazione, mediante una corrispondente modifica della ordinanza di vendita;

ritenuto di accogliere quanto richiesto dal delegato;

P.Q.M.

Dispone che nella ordinanza di delega depositata in data 22.5.2026, nell'ultima pagina, laddove vengono descritte le formalità non cancellabili, laddove è scritto *"2) sequestro conservativo civile trascritto in data 05.10.2012 ai nn. di formalità 97254/70652 in danno della parte esecutata"*, debba invece intendersi *"2) sequestro conservativo civile trascritto in data 05.10.2012 ai nn. di formalità 97254/70652 non convertito in pignoramento, in favore di creditore già intervenuto nella procedura esecutiva, il quale potrà essere soddisfatto in sede distributiva o, nell'eventualità, potrà chiedere l'accantonamento della somma per la quale ha ottenuto il sequestro, senza pregiudizio per l'aggiudicatario"*.

Manda alla Cancelleria per l'annotazione del presente decreto sull'originale del provvedimento corretto.

ROMA 04/06/2026.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE